

**CONTRATTO PROVINCIALE**  
**BIELLESE EDILI INDUSTRIA - 2006/ 2009**

Addì, 15 dicembre 2006 in Biella  
tra il COLLEGIO EDILE e Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL,  
Fatto salvo tutto quanto stabilito nel Contratto provinciale del 23/5/2003, convengono quanto segue:

**GOVERNO E DIFESA DELL'EDILIZIA BIELLESE REGOLARE  
CONTRO IL LAVORO NERO E LA CONCORRENZA SLEALE**

**1) OSSERVATORIO CANTIERI**

Visti i buoni risultati della ns/ Cassa Edile protagonista nella gestione dell'Osservatorio biellese, nei rapporti con la Prefettura, la Provincia, la Direzione Prov. del Lavoro lo Spresal, la Camera di Commercio, l'INPS e l'INAIL, il riconoscimento della Regione Piemonte, della CNCE, anche per le sinergie con il DURC; la Clausola Sociale, si conviene:

**- di completare e valorizzare il modello del nostro Osservatorio biellese per il monitoraggio di tutti i cantieri e delle imprese che vi lavorano, di** completare tutte le funzioni e le impostazioni, cartografia, Clausola sociale Comuni, Mercato del lavoro, il sistema incrociato di monitoraggio per evidenziare le anomalie con "report" mirati, specie sulle imprese esterne e quelle non regolari con la sicurezza, con il Contratto nazionale e Provinciale dell'Edilizia, con il DURC e la Cassa Edile di Biella. In particolare perché tramite le rilevazioni dell'Osservatorio la Cassa Edile si possa attivare ad invitare le imprese non in regola a regolarizzarsi e ad informare per conoscenza il Comune ed il committente.

**- di potenziare i corsi dell'Ente Scuola rivolti ai Comuni, ai tecnici comunali e i rapporti con gli Ordini professionali per completare l'invio di Notifiche preliminari, DIA e permessi di costruire** complete sulla nuova modulistica regionale con il nuovo sistema della posta elettronica certificata come da progetto con la Camera di Commercio biellese.

**- che tale potenziamento, gestito dalla Cassa Edile sarà a carico del "Fondo Sicurezza"** e che, se la Regione Piemonte, l'INAIL, o altre istituzioni ci rimborseranno dei costi, tali i rimborsi finiranno nello stesso "Fondo" fino a totale rimborso.

**2) CLAUSOLA SOCIALE e DURC**

- si conviene di potenziare i nostri sforzi congiunti, anche tramite i soggetti costituenti l'Osservatorio per **sensibilizzare sempre più i Comuni e le stazioni appaltanti** per dare piena attuazione all'obbligo di applicare Contratto EDILI Nazionale e Territoriale, la Cassa Edile di Biella, il non pagamento di SAL e c/ finale alle imprese irregolari con pendenze verso i lavoratori.

- Si conviene di promuovere **iniziative verso la Provincia, i Comuni, il Consorzio dei Comuni**, le stazioni appaltanti pubbliche per una più efficace Clausola contenuta nei Capitolati di appalto

- corretta **applicazione vigilanza del DURC**

- applicazione **CCNL e Contratto Provinciale Edile Biellese**

- iscrizione alla **Cassa Edile di Biella**

- trattenuta dell'Ente appaltante per pagare direttamente operai e Cassa edile se l'impresa è inadempiente, prima del pagamento dei SAL e del Conto Finale, anche per imprese sub appaltatrici o comunque presenti in cantiere dipendenti dall'impresa principale aggiudicataria

### **3) COORDINAMENTO ISPETTIVO**

Le Parti convengono di completare il Lavoro di raccordo con il Coordinamento Ispettivo con l'evidenziazione delle **imprese che hanno cantieri in provincia di Biella e non sono regolari con la Sicurezza, con il DURC e con la Cassa Edile, con i relativi codici Inps, SOA, iscrizione Camera di Commercio, anche con la collaborazione delle parti Sociali e dei nostri RLS-T** per l'analisi e lo scambio di conoscenze ed esperienze, sulle dinamiche del settore, dell'evasione,.

Collaborazione con il Coordinamento ispettivo per monitorare ed evidenziare i **tentativi, di elusione per non presentare il DURC, tramite i comportamenti scorretti rilevati:**

- esposizione nel cartello di cantiere di una impresa in regola e poi farne lavorare altre
- non applicazione del contratto di lavoro Edile ma di altri CCNL come agricoltura, commercio, meccanici, lapidei, trasporti, ecc. con uso di lavoratori stagionali, coop di facchinaggio, ecc.
- uso spropositato di artigiani singoli e consorzi / cooperative di artigiani di fatto costituiti in impresa, ma formalmente non soggetti al DURC in quanto ognuno è senza dipendenti

### **4) R.L.S.T. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

Le parti ritengono positiva la fase sperimentale con l'acquisizione da parte degli R.L.S.T. della loro piena funzionalità attraverso le visite nei cantieri, per la presenza al C.S., per l'auto formazione, il coordinamento, la lettura e le indicazioni sui POS e PSC, la valutazione delle notifiche preliminari, il ruolo relazionale, i rapporti con le imprese, la collaborazione con il coordinamento ispettivo, per un maggiore e sistematico controllo delle imprese esterne e non in regola.

Si conviene di confermare e adeguare l'impegno e la dotazione degli RLST per una loro presenza consolidata e strutturata nei cantieri del territorio biellese.

### **5) SCARPE E VESTIARIO**

Le parti decidono di continuare il monitoraggio delle due forniture l'anno (estive ed invernale) di scarpe e vestiario, già migliorate con le scarpe con suola in Kevlar. Il Fondo Vestiario per il momento resta invariato. Nel caso si ravvisasse la necessità di adeguarlo (nuovi caschi per i ponteggi, forniture e dotazioni per tipologie imprese) le Parti si incontreranno per definirne l'adeguamento.

### **6) FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROFESSIONALITA'**

Continuare e incrementare il coordinamento tra la SCUOLA EDILE con il Servizio per l'Impiego della Provincia di Biella e maggiore ascolto delle imprese sulle loro necessità formative:

- 8 ore di ingresso sulla Sicurezza
- Corsi per apprendisti e giovani lavoratori
- Corsi ponteggi PIMUS
- Corsi mirati anche brevi per figure professionali che necessitano nel settore
- Stages formativi presso imprese e cantieri, extracomunitari
- Corsi per tecnici dei Comuni e stazioni appaltanti sulla regolarità e sicurezza dei cantieri.

In Incentivazione, collegamento tra la Formazione professionale e stages in impresa

## **7) TRASFERTA**

Ciò premesso le Parti concordano di istituire una commissione congiunta FLC – Collegio che dal mese di febbraio 2007 possa analizzare bene tutte le tematiche e proporre aggiornamenti.  
Per gli autisti ed i lavoratori interessati .

## **8) ASSISTENZE CASSA EDILE PER I LAVORATORI**

- Rimborso spese di nascita adeguamento : 180 € per ogni figlio
- Rimborso spese didattiche , in base all'indice ISTAT : Scuole Elementari Euro 100; Medie Inferiori euro 150 ; Medie Superiori 250 ; Università 400
- Sussidi funerari rimborsi alle imprese per due giornate lavorative per la partecipazione ai funerali dei congiunti di 1° grado con adeguamento alla normativa di legge 53/2000 art 4 congedi parentali.
- Rimborso spese mediche Massimale di Assistenze importo massimo 1.100 € l'anno.

## **9) PRESTAZIONI CASSA EDILE PER CARENZA MALATTIA**

Le parti convengono di istituire un apposito gruppo di lavoro che si occupi dello studio della casistica delle assenze per malattia con particolare riferimento ai primi tre giorni ed in relazione alle dimensioni aziendali ove si verificano tali eventi.

## **10) PERIODO DI RIPOSO ANNUALE (Ferie) ( riformulazione)**

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 12.3 dell'Integrativo territoriale in vigore dal 01 giugno 2003, il riposo annuale (ferie) stabilito in 4 (quattro) settimane annue consecutive, verrà goduto fra il 1 luglio ed il 30 settembre di ogni anno.

Qualora il periodo collettivo fosse di durata inferiore, il periodo non usufruito sarà concesso nel mese di dicembre, in corrispondenza delle festività natalizie. A tale scopo le Parti si incontreranno nei primi mesi dell'anno per stabilire il godimento delle ferie estive e natalizie per operai ed impiegati.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa può essere dispensato di prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le disposizioni di cui all'art. 18 del c.c.n.l. del 20 maggio 2004.

## **11) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE - EET**

In conformità all'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12,38 e 46 del CCNL 20 maggio 2004.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 20 maggio 2004 – le Parti sottoscritte tengono conto,a

vendo riguardo a territorio della Provincia di Biella, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile
- numero ore lavorate e relativo monte salari
- massa salari denunciata in Cassa Edile
- Numero ore di Cassa Integrazione Ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'Elemento economico territoriale è determinato, in via presuntiva per ogni anno, entro il 30 gennaio., nel rispetto dei limiti di cui all'Accordo Nazionale 23 marzo 2006 sulla base dei minimi di paga base e stipendi minimi mensili in vigore al 1° marzo 2006.

La determinazione annuale del valore dell'Elemento economico Territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le Parti, da effettuarsi nel mese di gennaio di ogni anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2003/30 settembre 2004, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse Parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti all'atto della verifica annuale potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti. L'E.E.T. di cui all'art. 38 del CCNL 20.05.2004 con l'aumento del 3% a **decorre dal 1° gennaio 2007 come da tabella successiva**, e dell'ulteriore tranche del 4% a decorrere dal 01/09/2007 .

Gli importi orari e mensili definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolato – ed erogati quale anticipo dell'Elemento Economico Territoriale, sono i seguenti:

<b>OPERAI DI PRODUZIONE</b>	<b>Dal 1° gennaio 2007 – Valori orari</b>
Operaio di quarto livello	0,15
Operaio specializzato	0,14
Operaio qualificato	0,12
Operaio comune	0,10

<b>IMPIEGATI</b>	<b>Dal 1° gennaio 2007 – Valori mensili</b>
1^ Categoria super	35,92
1^ Categoria	32,32
2^ categoria	26,94
Impiegato quarto livello	25,14
3^ Categoria	23,23
4^ Categoria	21,01
4^ Categoria primo impiego	17,96

Le Parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati di settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2

Resta inteso che per gli importi, orari e mensili, erogati in via presuntiva ed a titolo di anticipo dell'Elemento economico Territoriale per il periodo 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, valgono le intese che ne hanno determinato l'erogazione.

## 12) CONTRATTO

Per la dovuta informazione, le parti concordano la distribuzione ai lavoratori edili e alle Imprese del presente contratto

Fine

---

## ACCORDI PROVINCIALI . (a latere)

### 13) FONDO CASSA EDILE

La quota del 1/6 a carico dei lavoratori, sul 2,75 % del Fondo Gestione C.E. viene elevata allo 0,30% dal 1/1/2007 e allo 0,46 % in concomitanza con la seconda tranche di aumento alla firma del contratto entro il 01/09/2007. La quota del 5/6 a carico delle aziende verrà adeguata al **2,45** dal 1° gennaio 2007 e al **2,29** con la seconda tranche.

**Il residuo dello 0,21 viene tenuto in sospeso dalla Cassa Edile per dare modo alle parti di definirne la destinazione entro il marzo 2007.**

### 14) RIMBORSO R.L.S.-T.

In attuazione del punto 8 (RLST) le parti convengono di adeguare il rimborso forfettario per gli RLST a 2.000 € mensili alle tre OO.SS. designanti, comprensivi del carburante e dell'usura dei pneumatici, con decorrenza dal 1/01/2007

Visto il consumo delle tre auto Fiat Panda del 2001 (Euro 2) in dotazione agli RLST, ormai vecchie e usurate, si conviene l'acquisto 3 nuove auto Fiat panda o Punto **attingendo dal Fondo Mensa** come previsto Regolamento RLST art. 3 punto 5 (schema tecnico all. 2 )